



COMUNE DI TACENO

Provincia di Lecco

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE SAGRE E DELLE
FESTE PAESANE SU AREE PUBBLICHE**

INDICE

Titolo I

Oggetto del regolamento

Art. 1 Finalità del Regolamento

Titolo II

Svolgimento e programmazione di sagre e feste paesane

Art. 2 Definizione di sagra e festa paesana

Art. 3 Soggetti organizzatori

Art. 4 Attività non consentite

Art. 5 Programmazione annuale

Art. 6 Spostamento luogo data

Art. 7 Iniziative concomitanti

Art. 8 Iniziative alla prima edizione

Art. 9 Coinvolgimento degli operatori in sede fissa e ambulanti

Titolo III

Requisiti, titoli abilitativi, sicurezza e altre disposizioni

Art. 10 Disposizione generale

Art. 11 Attività di somministrazione

Art. 12 Prescrizioni di sicurezza

Art. 13 Attività rumorose

Art. 14 Sagre e feste su aree pubbliche. Oneri a carico degli organizzatori

Art. 15 Patrocinio Comunale alle sagre. Ammissione al Patrocinio Comunale

Art. 16 Concessioni di contributi e vantaggi economici

Art. 17 Altri adempimenti fiscali e contributivi

Titolo IV

Disposizioni finali

Art. 18 Responsabilità

Art. 19 Sanzioni

Art. 20 Entrata in vigore

Art. 21 Vigilanza

Art. 22 Disposizioni transitorie

Art. 23 Incompatibilità e abrogazione norme precedenti

Titolo I

Oggetto del Regolamento

Art.1

Finalità del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento di sagre e feste paesane nell'ambito del territorio comunale, su aree pubbliche, nelle quali è prevista la somministrazione di alimenti e bevande e la vendita di prodotti merceologici nel rispetto delle linee guida fissate dalla Regione Lombardia con DGR X/5519 del 2 agosto 2016 ai sensi dell'art 18 ter comma 1 della Legge Regionale 2 febbraio 2010, n.6 "Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere".

Titolo II

Svolgimento e programmazione di sagre e feste paesane

Art.2

Definizione di "sagra" e "festa paesana"

1. Per sagre e feste paesane si intendono tutte quelle manifestazioni temporanee aventi come elemento caratterizzante la somministrazione di alimenti e bevande in via temporanea, accessoria e non esclusiva, che sono legate a tradizioni folcloristiche, gastronomiche di promozione turistica e culturale finalizzate alla socialità, alla promozione ed all'aggregazione comunitaria.

Art.3

Soggetti organizzatori

1. I soggetti abilitati alla organizzazione di sagre e feste paesane sono:

- a) gli enti, le associazioni, i gruppi locali senza scopo di lucro con finalità culturali, sportive, del tempo libero e del volontariato, e associazioni pro-loco;
- b) gli altri enti e associazioni senza scopo di lucro con o senza personalità giuridica;
- c) l'amministrazione Comunale;
- d) i partiti politici;
- e) gli organismi religiosi;
- f) le associazioni sindacali.

Art. 4

Attività non consentite

1. Non è consentito lo svolgimento di sagre e feste paesane nelle quali sia prevista unicamente ed esclusivamente l'attività di somministrazione di alimenti e bevande.
2. L'attività di somministrazione di alimenti e bevande dovrà essere a prevalente tipicità in relazione al territorio e alla caratteristica dell'iniziativa, rispettare prevalentemente la filiera corta, ed essere abbinata ad iniziative culturali o sportive o ricreative od espositive con accesso libero al pubblico.

Art. 5

Programmazione annuale

1. Il Comune redige il calendario-programma annuale delle sagre e delle feste paesane ricorrenti, caratterizzate da attività temporanee ed accessorie di somministrazione di bevande ed alimenti.
2. I soggetti interessati all'organizzazione di sagre o feste paesane, entro il 30 ottobre di ogni anno, con lettera indirizzata al SUAP (Sportello Unico per le Attività Produttive), dovranno depositare istanza per lo svolgimento delle manifestazioni che intendono realizzare nel corso dell'anno successivo al fine di poter essere iscritte nel calendario annuale, indicando:
 - a) Dati anagrafici degli organizzatori e, nel caso di impresa, i relativi estremi identificativi con specificazione dei dati anagrafici del legale rappresentante;
 - b) Indicazione dell'eventuale sito web della manifestazione e contatti (email /telefono);
 - c) Tipologia e numero indicativo degli operatori partecipanti;

- d) Denominazione dell'iniziativa;
- e) Ubicazione, data ed orari di svolgimento della manifestazione;
- f) Indicazione, sulla relativa planimetria, delle aree destinate a parcheggi, anche provvisori, nonché quelle riservate a parcheggi per i soggetti diversamente abili con percorso accessibile (se previsto per la fattispecie);
- g) Indicazione di presenza di servizi igienici, compresi quelli destinati a soggetti diversamente abili, raggiungibili in autonomia e sicurezza, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente (se previsto per la fattispecie);
- h) Programma di massima della manifestazione;
- i) Eventuale segnalazione di vendita o somministrazione di prodotti tipici enogastronomici, della cultura e dell'artigianato locale.
- j) La capienza di massimo afflusso contemporaneo di persone.

La mancanza di uno dei dati sopra riportati determina l'inammissibilità dell'istanza, salvo possibile integrazione della stessa entro il termine di 7 giorni dalla richiesta del Comune.

3. Prima dell'inizio della sagra il Comune può richiedere idonea fidejussione (o deposito cauzionale) dell'importo di Euro 300,00 a garanzia del ripristino dello stato dei luoghi al termine della manifestazione, garantendo anche la raccolta differenziata dei rifiuti, in considerazione del numero degli operatori partecipanti e della presunta affluenza. Lo svincolo della cauzione verrà disposto solo dopo la verifica dello stato dei luoghi effettuata dal Comune.

4. Qualora nell'ambito della Sagra siano previsti eventi / manifestazioni per loro natura assoggettati a licenza/autorizzazione/scia, le relative istanze vanno presentate nei termini previsti dalle norme che li regolamentano e i relativi atti di assenso devono essere prodotti prima dell'effettuazione della sagra, o comunque entro i termini previsti dai singoli regolamenti comunali applicabili.

5. L'istanza è rigettata in caso di contrasto della stessa con atti di pianificazione e programmazione regionali e comunali.

6. Entro il 30 novembre di ciascun anno la Giunta Comunale, previa verifica del rispetto dei criteri stabiliti dal presente regolamento, approverà il calendario delle sagre e delle feste paesane ricorrenti che potranno svolgersi nell'anno solare successivo.

7. Il calendario approvato sarà comunicato ai richiedenti e caricato entro il 15 dicembre di ogni anno dal Comune, sull'apposita piattaforma informatica messa a disposizione da Regione Lombardia. Esso costituirà uno strumento di promozione e valorizzazione delle sagre e feste ivi inserite. Le feste e sagre ricorrenti, non inserite nel calendario approvato dalla Giunta Comunale, non potranno aver luogo, salvo che, per circostanze ed imprevedibili esigenze, la Giunta comunale autorizzi ulteriori feste e sagre.

8. Sarà cura dell'Amministrazione Comunale, in sede di approvazione del calendario annuale, verificare che le varie sagre o feste paesane non siano tutte in successione di continuità le une con le altre, ma che vi siano opportuni periodi di sospensione nei quali non siano previste sagre o feste in tutto il territorio comunale.

9. Nel caso in cui la sagra si svolga sul territorio di più comuni, l'organizzatore dovrà presentare l'istanza ad uno dei comuni che farà da capofila per l'espletamento delle pratiche.

Art. 6

Spostamento luogo e data

1. Lo spostamento di luogo e data dello svolgimento di una sagra o manifestazione dopo la formulazione del calendario potrà essere autorizzata dalla Giunta Comunale su istanza motivata del soggetto organizzatore.

2. Gli organizzatori che intendano modificare i dati già inseriti o, in via del tutto eccezionale, presentare istanza fuori termine per una nuova manifestazione non prevista e non prevedibile in sede di programmazione annuale, devono rivolgersi al Comune almeno 30 giorni prima dell'ipotizzata data di inizio della manifestazione stessa, al fine di consentire l'espletamento di tutte le verifiche necessarie e di darle la necessaria visibilità al pubblico. Con solo riferimento alle modifiche di eventi già calendarizzati, tale termine può essere derogato, con provvedimento motivato, in ragione di emergenze o eventi meteorologici straordinari ed entro il limite strettamente necessario a superare tali difficoltà.

Art. 7

Iniziative concomitanti

1. In caso di sovrapposizione di due o più sagre nello stesso sito e negli stessi giorni, il Comune accoglie le istanze attenendosi, nell'ordine, ai seguenti criteri:

- a) sagra che abbia finalità di valorizzazione del territorio, del turismo, dei prodotti enogastronomici tipici, della cultura e dell'artigianato locale; i prodotti alimentari venduti e somministrati dovranno provenire in prevalenza dall'Elenco dei prodotti agroalimentari tradizionali della Regione Lombardia o comunque classificati e riconosciuti come DOP, IGP, DOC, DOCG e IGT della Regione Lombardia;
- b) forte connotazione tradizionale dell'evento che giustifica la sagra (celebrazione religiosa, festa patronale, commemorazione di un evento importante per la comunità, ecc.);
- c) anni di svolgimento della sagra;
- d) grado di coinvolgimento degli operatori in sede fissa;
- e) ordine cronologico di presentazione dell'istanza.

Art. 8

Iniziative alla prima edizione

1. Le sagre alla prima edizione potranno essere autorizzate, soltanto previa autorizzazione della Giunta Comunale, effettuando una valutazione alla stregua dei seguenti parametri:

- a) sagra che abbia finalità di valorizzazione del territorio, del turismo, dei prodotti enogastronomici tipici, della cultura e dell'artigianato locale;
- b) finalità culturali, storiche, folcloristiche, di volontariato o di sport;
- c) grado di coinvolgimento degli operatori in sede fissa.

Art. 9

Coinvolgimento degli operatori in sede fissa e ambulanti

1. Durante lo svolgimento delle sagre, compatibilmente con le esigenze di tutela dell'ordine pubblico, potrà essere concesso agli esercizi di vicinato e ai pubblici esercizi che abbiano presentato relativa istanza al SUAP con indicazione della superficie da occuparsi, relativamente alle quali dovrà essere corrisposta la Tosap (tassa di occupazione suolo pubblico), di vendere e somministrare i propri prodotti sull'area pubblica antistante l'esercizio commerciale o su quella adiacente la sagra.

2. Il Comune, con Deliberazione di Giunta Comunale, potrà decidere di destinare parte della superficie utilizzata per la sagra agli operatori in sede fissa o agli ambulanti che normalmente esercitano l'attività sul territorio comunale. Qualora la suddetta superficie non sia utilizzata dagli operatori in sede fissa o dagli ambulanti, potrà essere impiegata dai partecipanti alla sagra. L'utilizzo di più del 10% della superficie utilizzata per la sagra potrà essere assentito previo accordo tra gli organizzatori della sagra e il Comune.

Titolo III

Requisiti, titoli abilitativi, sicurezza e altre disposizioni

Art. 10

Disposizione generale

1. Le attività svolte nelle manifestazioni Sagre e Feste paesane possono essere molteplici e possono interessare:

- commercio su aree pubbliche;
- commercio di cose antiche ed usate;
- attività di scambio tra hobbisti;
- vendita di prodotti artigianali;
- vendita di prodotti agricoli;
- somministrazione temporanea di alimenti e bevande;
- giochi di abilità (tiro alla fune, corsa nei sacchi ecc.);
- pubblici spettacoli in genere e piccoli intrattenimenti, con balli con o senza orchestra;
- fuochi d'artificio;
- installazione di giostre;

- manifestazioni di sorte (lotterie, tombole e pesche di beneficenza).

2. In relazione al tipo di attività complessivamente svolte, al luogo di svolgimento, alle strutture temporanee allestite (gazebo, tenso-strutture, palco, ecc.), al presunto afflusso di persone, gli organizzatori dovranno richiedere i titoli abilitativi, previsti dalla normativa vigente, 30 giorni prima della data di inizio della manifestazione presso l'Ufficio di Polizia Locale e SUAP (Sportello Unico per le Attività Produttive) del Comune di Taceno.

Art. 11

Attività di Somministrazione

1. L'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di sagre, manifestazioni religiose, tradizionali e culturali è soggetta a SCIA da presentare al SUAP (Sportello Unico per le Attività Produttive). Tale attività può essere esercitata limitatamente alla durata della manifestazione e nei locali o aree a cui si riferisce la manifestazione e per le manifestazioni inserite nel calendario approvato dalla Giunta Comunale.

2. L'attività di somministrazione di cui al comma 1 non è soggetta al rispetto della normativa vigente in materia di destinazione d'uso dei locali, delle aree e degli edifici ma è soggetta al rispetto della vigente normativa igienico-sanitaria, ambientale, fiscale e di sicurezza a tutela di consumatori, lavoratori e fruitori della manifestazione.

L'area interessata dalla manifestazione dovrà essere dotata di:

- a) servizi igienici, di cui almeno uno riservato ai disabili e raggiungibile in autonomia e sicurezza, in numero adeguato rispetto ai visitatori;
- b) aree destinate a parcheggi anche provvisori, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente;
- c) parcheggi riservati a soggetti diversamente abili, con percorso accessibile quale collegamento con almeno parte delle aree destinate alla somministrazione temporanea di alimenti e bevande, anche attraverso soluzioni mobili o temporanee la cui presenza deve essere comunque segnalata.

E' ammessa deroga in caso di manifestazioni con affluenza inferiore a 150 persone.

3. Il Comune, tenuto conto del luogo di svolgimento della sagra e della tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza, stabilisce quale orario massimo di svolgimento delle attività le ore 24.00.

Art. 12

Prescrizioni di sicurezza

1. Le manifestazioni potranno svolgersi solo su aree o in locali idonei.

2. Le manifestazioni che interessano pubblici spettacoli o intrattenimenti sono soggette alle disposizioni previste dall'art. 80 del R.D. 18/06/1931 n. 773 e successive modifiche. Per la verifica della solidità e della sicurezza, del luogo ove si svolge il pubblico spettacolo, si applicano le disposizioni degli articoli 141, 141 bis e 142 del R.D. 6/5/1940 n. 635, e le disposizioni di cui DM 19/08/1996 in materia di prevenzione incendi.

3. A prescindere dalle disposizioni dell'organo che effettuerà le verifiche, anche in rapporto al tipo di manifestazione e ai flussi di persone verosimilmente prevedibili e salvo che esso non disponga esplicitamente in modo diverso, l'organizzazione dovrà comunque garantire le prescrizioni di sicurezza di cui ai successivi punti:

- a) Nel caso in cui siano installati palchi, pedane, stand, tensostrutture, ecc. gli stessi dovranno possedere requisiti di staticità e conformità alle normative vigenti e dovranno essere certificati da un professionista abilitato.
- b) L'impianto elettrico utilizzato per i macchinari e le attrezzature, nonché per l'illuminazione, dovranno essere realizzate a norma di legge e certificate da tecnico abilitato.
- c) Le eventuali linee elettriche aeree dovranno essere ancorate e sorrette da idonei sostegni ad alta resistenza meccanica alla trazione e dovranno essere certificati da un professionista abilitato.
- d) Tutte le eventuali strutture metalliche dovranno essere ancorate a terra.
- e) Gli scarichi provenienti da bar, servizi igienici, ecc. dovranno essere debitamente ed appositamente incanalati e trattati.

4. Nelle manifestazioni che prevedono sfilate di carri allegorici è necessario che:

- a) i carri allegorici, installati sui veicoli, tramite apparecchiature meccaniche, oleodinamiche, elettriche, ecc., i pupazzi, le maschere e le varie rappresentazioni, devono essere conformi alle vigenti normative in

materia di sicurezza, in particolare sotto il profilo della sicurezza statica, elettrica ed antinfortunistica o, in assenza, a standard di buona tecnica di riconosciuta validità. In analogia a quanto previsto dall'articolo 141-bis del Regolamento del TULPS, R.D. 6 maggio 1940, n. 635 dovrà essere presentata una relazione tecnica a firma di un tecnico esperto, attestante la rispondenza dell'impianto alle regole tecniche di sicurezza.

b) Le attrezzature sopraelevate, di tipo meccanico o elettromeccanico, di supporto alle allegorie carnevalesche, ove capaci di movimento autonomo rispetto al moto del carro, devono essere progettate, realizzate e collaudate seguendo, per quanto applicabile, l'attuale norma europea sulle attrazioni (UNI EN 13814:2005).

Art. 13

Attività Rumorose

1. Dovranno essere rispettate le disposizioni previste dalle norme vigenti nonché dal Piano comunale di zonizzazione sull'acustica e la disciplina delle attività rumorose.
2. In particolare, per la diffusione musicale all'aperto dovrà essere presentata dichiarazione a firma di un tecnico abilitato del rispetto dei limiti previsti dal suddetto piano di zonizzazione ovvero presentare eventuale richiesta di deroga ai limiti di rumorosità.

Art. 14

Sagre e feste su aree pubbliche. Oneri a carico degli organizzatori

1. L'organizzazione della manifestazione è interamente a carico dei promotori, fatto salvo quanto determinato dall'Amministrazione Comunale nell'eventuale concessione del Patrocinio.
2. La pulizia dell'area della sagra è interamente a carico dell'organizzazione, la quale s'impegnerà a ridurre la produzione dei rifiuti e comunque a procedere alla raccolta differenziata dei medesimi.
3. Per ogni manifestazione dovrà essere stipulata idonea polizza RC (a copertura di eventuali danni a terzi) da rimettersi in copia al SUAP (Sportello Unico per le Attività Produttive) del Comune prima di ogni manifestazione.

Art. 15

Patrocinio Comunale alle sagre. Ammissione al Patrocinio Comunale.

1. La presente disposizione trova applicazione esclusivamente alle concessioni di patrocinio comunale alle sagre di cui al presente Regolamento fermo restando la validità e vigenza di altre disposizioni comunali in materia di patrocinio afferenti a diverse fattispecie.
2. Il Patrocinio è concesso dal Sindaco con proprio atto.
3. La sagra, qualora valutata positivamente nei contenuti e negli obiettivi, è ammessa al Patrocinio nei casi in cui :
 - a) contribuisca alla crescita culturale, scientifica, artistica, economica, sociale e sportiva della cittadinanza e del territorio, favorendo la partecipazione e la formazione di una propria identità culturale;
 - b) promuova attività agricole, industriali, artigianali, commerciali e turistiche di particolare interesse per il territorio e la cittadinanza;
 - c) sia finalizzata allo sviluppo della cultura della pace, alla coscienza dei valori della Patria, delle sue Istituzioni, della legalità e sia ispirata ai principi della solidarietà e della tolleranza;
 - d) risponda alle linee programmatiche dell'amministrazione Comunale;
 - e) sia legata alle tradizioni locali;
 - f) abbia carattere nazionale o internazionale;
 - g) sia organizzata con la collaborazione di Istituti di ricerca o di studi (università) o di organismi culturali e sportivi.
4. Non sono ammesse al Patrocinio iniziative di carattere partitico o sindacale.
La concessione del Patrocinio non comporta l'assunzione di oneri finanziari da parte dell'Amministrazione, salvo quanto previsto nel successivo articolo 16.
5. Il materiale pubblicitario relativo alla sagra patrocinata, limitatamente al periodo della manifestazione, dovrà riportare lo stemma civico, l'indicazione "Comune di Taceno" e, se del caso, la titolarità del relativo Assessorato proponente il patrocinio. La bozza di detto materiale dovrà essere visionata dall'Assessorato e/o dall'Ufficio competente.

6. Per le iniziative e le manifestazioni ammesse al patrocinio comunale, che siano patrocinate anche da altri Enti pubblici, in tutte le forme pubblicitarie adottate, è consentita la citazione di detti enti nello stesso modo in cui risulta evidenziata la dicitura del Comune di Taceno.

Art. 16

Concessioni di contributi e vantaggi economici

1. L'Amministrazione Comunale, su istanza dell'organizzatore, può concedere con deliberazione di Giunta, l'eventuale uso gratuito delle strutture e delle attrezzature comunali, provvedere alla pubblicizzazione dell'iniziativa, erogare un contributo economico, conferire targhe, coppe o altri premi secondo la natura della manifestazione.

2. Ai fini dell'ottenimento della concessione, l'organizzatore dovrà inoltrare per tempo (almeno trenta giorni prima dell'inizio della manifestazione) domanda scritta allegando programma dettagliato e preventivo di spesa.

3. L'Amministrazione si riserva di verificare i risultati dell'iniziativa e la corrispondenza del programma realizzato con quello previsto e richiede agli organizzatori una relazione con relativo consuntivo di spesa e ogni altra documentazione in merito.

4. Per le iniziative e le manifestazioni ammesse al patrocinio e/o al contributo comunale, che siano patrocinate anche da altri Enti pubblici, in tutte le forme pubblicitarie adottate, è consentita la citazione di detti enti nello stesso modo in cui risulta evidenziata la dicitura del Comune di Taceno.

Art 17

Altri adempimenti fiscali e contributivi

1. Gli organizzatori degli eventi oggetto del presente regolamento avranno cura di osservare le norme vigenti in materia di imposte dirette, imposta sul valore aggiunto, Irap, imposta sugli intrattenimenti e delle connesse disposizioni in materia di certificazione dei corrispettivi, tenuto conto della vigenza di regimi agevolativi riservati agli Enti non commerciali ed alle Onlus, cui gli organizzatori potranno fare ricorso ricorrendone i presupposti.

2. Gli organizzatori dovranno, altresì, attenersi alle vigenti disposizioni in materia di regolamentazione del lavoro.

Titolo IV Disposizioni Finali

Art. 18

Responsabilità

1. L'Amministrazione Comunale resta estranea a qualsiasi rapporto o obbligazione che si costituisca fra i destinatari del patrocinio e/o dei contributi di cui al presente regolamento e soggetti terzi per forniture di beni e servizi in dipendenza dell'attività ordinaria e delle iniziative oggetto dell'intervento, né assume responsabilità alcuna in merito all'organizzazione e allo svolgimento delle attività per le quali, in base al presente regolamento, ha concesso patrocinio, contributi finanziari e/o altri vantaggi economici.

Art. 19

Sanzioni

1. Fatte salve le sanzioni previste per specifiche responsabilità penali in materia e la violazione di altre leggi speciali in materia di somministrazione di alimenti e bevande, le violazioni al presente regolamento sono punite con la sanzione pecuniaria di euro 500,00.

Art. 20

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni dalla pubblicazione sull'albo online.

Art. 21**Vigilanza**

1. Sono incaricati di far rispettare il presente regolamento gli appartenenti al Servizio di Polizia Locale, nonché in generale tutte le altre Forze dell'Ordine.

Art. 22**Disposizioni transitorie**

1. Le norme di cui al presente regolamento si applicano alle manifestazioni che si svolgeranno dopo la data di entrata in vigore del regolamento stesso.

2. Le norme di cui all'art. 5 "Programmazione annuale" verranno applicate a decorrere dalle sagre e feste paesane che si svolgeranno nel 2017.

3. Ai fini dell'applicazione delle previsioni di cui all'art. 5 in ordine alla programmazione delle sagre annualità 2017, l'Amministrazione procede in assolvimento delle previsioni della normativa regionale, alle opportune comunicazioni ai soggetti potenzialmente interessati, funzionali all'adempimento degli obblighi di calendarizzazione.

Art. 23**Incompatibilità e abrogazione norme precedenti**

1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento è abrogata ogni altra disposizione con esso contrastante.